

Il cambio di rotta dell'Agenzia delle entrate nella circolare di risposta ai quesiti sul 730

DS6901

DS6901

Cu con ravvedimento operoso

Ok per la regolarizzazione delle certificazioni uniche

DI GIULIANO MANDOLESI

Cambio di rotta dell'agenzia delle entrate: è applicabile il ravvedimento operoso anche per la regolarizzazione di certificazioni uniche inviate tardivamente o errate. Questo è quanto chiarito dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare 12/e pubblicata lo scorso 31 maggio ed avente ad oggetto le risposte ai quesiti attinenti la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023.

Dietrofront sul ravvedimento delle CU. Nella circolare l'agenzia delle entrate cambia radicalmente posizione sulla possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per "sanare" la trasmissione oltre i termini delle certificazioni uniche (le CU). Nella circolare 6/e/2015, citata anche nel documento in commento, l'amministrazione finanziaria, legando a doppio filo la trasmissione delle certificazioni uniche con la necessità di predisporre la dichiarazione precompilata, aveva sancito l'impossibilità di avvalersi del ravvedimento operoso nei casi di invio oltre scadenza delle CU. Secondo l'amministrazione finanziaria infatti la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche, che deve essere resa disponibile entro determinati termini, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.

Nel documento in commento però all'amministrazione prende atto dei cambiamenti legislativi apportati all'articolo 4 comma 6-quinquies del dpr 322/1998, la norma sanzionatoria posta a presidio della tempestività della trasmissione delle CU per la redazio-

ne dei precompilati, la cui attuale formulazione prevede in maniera specifica un regime di pene pecuniarie progressive e alleggerite in caso di tardivo o errato invio dei modelli legate al momento della trasmissione delle stesse. L'attuale costruzione della norma infatti prevede per che ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del dlgs. n. 472/97, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza per l'invio. Inoltre, chiude la disposizione, se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti per l'invio, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000. L'agenzia delle entrate nella circolare evidenzia che avendo il legislatore ritenuto ammissibile l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio, si ritiene ammissibile ricorrere anche all'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare il tardivo invio dei modelli. La tardività o la correzione della trasmissione delle certificazioni, conclude l'amministrazione finanziaria nella risposta, non essendo intercettata dal sistema di precompilazione delle dichiarazioni, dovrà essere rilasciata al percipiente che potrà esibirla ai professionisti abilitati o ai caf affinché venga considerata ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica nella dichiarazione dei redditi.

© Riproduzione riservata

